



Bruxelles, 24.11.2022
COM(2022) 651 final

2022/0388 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alle modalità di scambio dell'energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito (di seguito "comitato specializzato") istituito a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") in riferimento alla prevista adozione di una raccomandazione a ciascuna parte in merito alle rispettive richieste ai gestori dei sistemi di trasmissione ("TSO") dell'energia elettrica di mettere a punto procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione mira a instaurare una cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in vari settori, fra cui quello dell'energia. La parte seconda ("Commercio, trasporti, pesca e altri accordi"), rubrica prima, titolo VIII ("Energia"), comprende impegni in materia di scambi sugli interconnettori di energia elettrica. In particolare il titolo "Energia" e l'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione contengono disposizioni volte a sviluppare una nuova procedura per l'allocatione di capacità degli interconnettori elettrici nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima, procedura nuova che si basa sul modello del multi-region loose volume coupling entro un orizzonte temporale specifico. In virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, inoltre, ciascuna parte si impegna a garantire che il livello massimo di capacità degli interconnettori di energia elettrica sia reso disponibile, nel rispetto della necessità di assicurare il funzionamento sicuro del sistema e dell'uso più efficiente possibile dei sistemi.

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è in vigore dal 1° gennaio 2021.

2.2. Il comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito

Il comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito (di seguito "comitato"), istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tratta le materie contemplate dalla parte seconda ("Commercio, trasporti, pesca e altri accordi"), rubrica prima, titolo VIII ("Energia")¹.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato ha il potere, nel suo ambito di competenza, di monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo e di garantirne il corretto funzionamento, e di adottare decisioni, comprese eventuali modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gli ha delegato i poteri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Ulteriori precisazioni su tale potere figurano nella parte seconda, rubrica prima, titolo VIII ("Energia"), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in cui è stabilito che tra i compiti del comitato specializzato vi è quello di formulare raccomandazioni, per esempio su questioni quali le modalità di scambio

¹ A eccezione del capo 4, dell'articolo 323 e dell'allegato 27 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

per l'uso efficiente degli interconnettori, conformemente agli articoli da 311 a 313, all'articolo 317 e all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione i comitati specializzati (compreso quello sull'energia) sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni e le raccomandazioni di un comitato sono adottate di comune accordo.

2.3. L'atto previsto del comitato

Come previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato è chiamato ad adottare una raccomandazione alle parti in merito all'elaborazione delle modalità di scambio dell'energia elettrica ("l'atto previsto").

La raccomandazione del comitato alle parti riguarda due questioni specifiche. In primo luogo conferma la raccomandazione preliminare formulata il 22 gennaio 2021 dalla direzione generale dell'Energia e dal ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito e rivolta ai TSO dell'energia elettrica dell'UE e del Regno Unito. Tale raccomandazione preliminare era stata adottata prima dell'inizio dei lavori del comitato e invitava i TSO ad avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica. In secondo luogo, pur riconoscendo il lavoro già svolto dai TSO, richiede loro informazioni *aggiuntive* che aiuteranno il comitato ad adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 312, paragrafo 1, e dall'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e in particolare a stabilire quale sia il modo migliore per elaborare le modalità di scambio dell'energia elettrica.

Il comitato dovrebbe adottare l'atto previsto quanto prima, nella prossima riunione o mediante la procedura scritta illustrata nell'allegato 1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, a seconda dell'opzione che si presenta prima.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1.1. Conferma della raccomandazione preliminare con cui le parti hanno invitato i TSO ad avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica

Il 22 gennaio 2021 la direzione generale dell'Energia della Commissione europea e il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito hanno rivolto una raccomandazione preliminare ai rispettivi TSO, chiedendo loro di avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori elettrici. La raccomandazione preliminare è stata formulata subito dopo che l'Unione aveva iniziato ad applicare in via provvisoria l'accordo sugli scambi e la cooperazione e prima dell'inizio dei lavori del comitato, e ha consentito in particolare ai TSO di iniziare a mettere a punto procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica nella fase del mercato del giorno prima.

I TSO si sono basati sulla raccomandazione preliminare anche per lavorare su altri aspetti dell'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica di cui all'articolo 311, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, quali il calcolo della capacità, la gestione della congestione o l'aumento dell'efficienza degli scambi su interconnettori negli orizzonti temporali diversi da quello del giorno prima, se e quando opportuno. Pertanto essa è ancora un punto di riferimento e orientamento utile per i prossimi lavori dei TSO, sebbene questi diano nettamente la priorità agli scambi di energia elettrica nell'orizzonte temporale del giorno prima.

Dato che il comitato ha iniziato a lavorare nel corso del 2021, è ora opportuno che confermi la validità di tale raccomandazione preliminare per l'attività futura dei TSO.

Si propone pertanto che la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato sia favorevole all'adozione da parte dello stesso, conformemente all'articolo 311, paragrafi 1 e 2, all'articolo 312, paragrafo 1, e all'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di una raccomandazione a ciascuna parte che confermi la raccomandazione preliminare trasmessa dalle parti ai TSO il 22 gennaio 2021, chiedendo di avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica.

3.1.2. *Raccomandazione alle parti relativa a una richiesta ai TSO di comunicare informazioni aggiuntive in merito all'analisi costi-benefici e alle proposte di massima di procedure tecniche*

A norma dell'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato adotta, in via prioritaria, le misure necessarie per assicurare che i TSO dell'energia elettrica elaborino, entro un termine specifico, modalità che stabiliscono le procedure tecniche per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima conformemente all'allegato 29, parte 2, di detto accordo. A norma dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato può raccomandare a ciascuna parte di chiedere ai propri TSO di preparare procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori elettrici.

Sulla base della raccomandazione preliminare formulata il 22 gennaio 2021 dalla direzione generale dell'Energia della Commissione europea e dal ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito, i TSO dell'Unione e del Regno Unito hanno effettuato un'analisi costi-benefici ed elaborato proposte di massima come primo passo nella definizione delle procedure tecniche per le modalità di scambio di energia elettrica tra l'Unione e il Regno Unito.

Dall'analisi, presentata alla Commissione il 26 aprile 2021, è emerso che è teoricamente possibile elaborare modalità che soddisfino le condizioni per il multi-region loose volume coupling come previsto all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali (la cosiddetta soluzione del "registro degli ordini preliminari"²). Tuttavia i TSO dell'UE e del Regno Unito hanno concluso che tale soluzione non fosse auspicabile in quanto comporterebbe gravi rischi di manipolazione e perturbazione del mercato. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha confermato esplicitamente queste preoccupazioni nel parere trasmesso alla Commissione il 7 maggio 2021.

I TSO dell'UE e del Regno Unito hanno analizzato un'altra soluzione per lo sviluppo delle modalità di scambio dell'energia elettrica, definita soluzione del "registro comune degli ordini"³, che tuttavia renderebbe necessario modificare il regolamento (UE) 2015/1222 della

² La soluzione del registro degli ordini preliminari prevede che, per ridurre al minimo l'impatto sul coupling unico del giorno prima, il multi-region loose volume coupling inizi prima, sulla base dei registri degli ordini ricevuti per esempio entro le ore 11.45 nelle zone di offerta confinanti (e dei registri degli ordini definitivi della Gran Bretagna). I partecipanti al mercato nelle zone di offerta confinanti dell'UE hanno facoltà di presentare nuovi ordini o modificare gli ordini già presentati fino all'orario di chiusura del mercato del coupling unico del giorno prima, vale a dire le 12.00 CET. In Gran Bretagna l'orario di chiusura è alle 11.45 CET. Ciò non comporta ritardi o modifiche del processo del coupling unico del giorno prima.

³ La soluzione del registro comune degli ordini prevede che il multi-region loose volume coupling inizi alle ore 12.00, attuale orario di chiusura del mercato del coupling unico del giorno prima, il che significa che i registri degli ordini presentati dai partecipanti al mercato in Gran Bretagna e nelle zone di offerta confinanti del coupling unico del giorno prima sono completi e utilizzati per il multi-region

Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione ("regolamento CACM")⁴. La soluzione proposta si basa sull'ipotesi che le attuali tempistiche delle fasi procedurali nell'ambito del mercato del coupling unico del giorno prima, secondo quanto stabilito nel regolamento CACM, possano essere modificate per tenere conto dei parametri e dei processi di scambio del Regno Unito.

Stando alla valutazione dei TSO, suffragata dal parere dell'ACER, la soluzione del registro comune degli ordini richiederebbe, oltre all'elaborazione di procedure tecniche e a modifiche del regolamento CACM, un'ulteriore analisi tecnica complessa della sua fattibilità e tempi di attuazione lunghi, che vanno ben oltre il calendario originario fissato nell'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, durante i quali bisognerebbe testare e verificare la soluzione.

Alla luce di tali constatazioni, discusse nella riunione del comitato del 30 marzo 2022, la Commissione e il governo del Regno Unito ritengono necessario chiedere ai TSO di analizzare nuovamente e in modo più approfondito i risultati. La Commissione e il governo del Regno Unito sono giunti alla conclusione che i TSO debbano rispondere a ulteriori domande su ciascuna opzione esaminata prima che il comitato possa raccomandare alle parti quella per la quale è più opportuno elaborare procedure tecniche nell'orizzonte temporale del giorno prima. La Commissione e il Regno Unito hanno inoltre osservato che il calendario fissato nell'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non è stato rispettato. Ciò non toglie che il comitato dovrebbe comunque adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 312, paragrafo 1, e dell'articolo 317, paragrafo 2, di detto accordo.

Si propone pertanto che la posizione da adottare a nome dell'Unione sia favorevole all'adozione da parte del comitato, conformemente all'articolo 312, paragrafo 1, all'articolo 317, paragrafo 2, e all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di una raccomandazione a ciascuna parte affinché entrambe chiedano ai rispettivi TSO di fornire le informazioni aggiuntive entro cinque mesi dalla data della richiesta, sulla base di un elenco di domande che sarà allegato alla raccomandazione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che *"Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*. (grassetto e sottolineatura aggiunti).

loose volume coupling. La soluzione del registro comune degli ordini inciderebbe dunque sull'attuale processo del coupling unico del giorno prima.

⁴ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"⁵.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito è un organo istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito.

L'atto che il comitato è chiamato ad adottare costituisce un atto che può avere effetti giuridici. Contribuisce all'adempimento degli obblighi concordati dalle parti all'articolo 312, paragrafo 1, e all'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Poiché condiziona e inquadra lo sviluppo di modalità di scambio dell'energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito, la raccomandazione del comitato è tale da incidere in modo determinante sul contenuto o sulle modalità di attuazione dell'*acquis* dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione⁶.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il settore dell'energia. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

⁶ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alle modalità di scambio dell'energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689¹ relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra² ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"). L'accordo è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per le materie attinenti ai suoi ambiti di competenza il comitato specializzato per l'energia (il "comitato") ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un comitato adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo.
- (3) L'articolo 311, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione impone a ciascuna parte di provvedere affinché l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione degli interconnettori di energia elettrica siano basate sul mercato, trasparenti e non discriminatorie. Le parti dovrebbero occuparsi, tra le altre cose e ove opportuno, del calcolo della capacità, della gestione della congestione e dell'elaborazione delle modalità di scambio per tutti i pertinenti orizzonti temporali, compreso quello del giorno prima. A norma dell'articolo 311, paragrafo 1, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi

¹ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

² GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

commerciali e la cooperazione, ciascuna parte provvede affinché l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione tra interconnettori di energia elettrica siano coordinate tra i gestori dei sistemi di trasmissione ("TSO") dell'Unione e del Regno Unito per tutti i pertinenti orizzonti temporali, fermo restando che tale coordinamento non presuppone né implica la partecipazione dei TSO del Regno Unito alle procedure dell'Unione.

- (4) L'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che, per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nella fase del mercato del giorno prima, il comitato adotti, in via prioritaria, le misure necessarie a norma dell'articolo 317 per assicurare che i TSO dell'energia elettrica elaborino modalità che stabiliscono le procedure tecniche per l'orizzonte temporale del giorno prima.
- (5) Il 22 gennaio 2021 la direzione generale dell'Energia della Commissione europea e il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito hanno rivolto una raccomandazione preliminare ai TSO prima dell'inizio dei lavori del comitato. Per quanto riguarda il calcolo della capacità e l'assegnazione per l'orizzonte temporale del giorno prima, la raccomandazione preliminare invitava i TSO a predisporre un modello-obiettivo per il giorno prima basato sul concetto di multi-region loose volume coupling, conformemente all'articolo 312, paragrafo 1, all'articolo 317, paragrafi 2 e 3, e all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Per quanto riguarda il calcolo della capacità e l'assegnazione per orizzonti temporali *diversi* da quello del giorno prima, la raccomandazione preliminare invitava i TSO delle parti a elaborare una proposta comune di calendario per la messa a punto dei progetti di procedure tecniche.
- (6) Poiché il comitato ha iniziato le attività nel corso del 2021, ai sensi dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è opportuno che ora confermi come raccomandazione alle parti la raccomandazione preliminare del 22 gennaio 2021, così come trasmessa dalle parti ai TSO, invitando questi ultimi ad avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica. Una volta confermata come raccomandazione del comitato, è opportuno che la raccomandazione preliminare continui a inquadrare le successive attività dei TSO attinenti a questo aspetto.
- (7) In base alla raccomandazione preliminare del 22 gennaio 2021, i TSO di entrambe le parti hanno presentato alla Commissione un'analisi costi-benefici delle opzioni per lo sviluppo del multi-region loose volume coupling di cui all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e una descrizione delle procedure tecniche corrispondenti. Il 7 maggio 2021 l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ha presentato alla Commissione un parere informale in merito a questa analisi.
- (8) La Commissione ha soppesato i risultati dell'analisi costi-benefici e il parere dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia alla luce delle prescrizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e ha comunicato le proprie constatazioni preliminari al Consiglio. Ha concluso che i risultati ottenuti dai TSO devono essere perfezionati e che sono necessarie ulteriori informazioni su tutte le opzioni vagliate. Nella riunione del comitato del 30 marzo 2022 il Regno Unito si è associato a queste conclusioni.
- (9) È pertanto opportuno sostenere l'adozione, da parte del comitato, di una raccomandazione alle parti riguardante la loro richiesta ai TSO di comunicare

informazioni aggiuntive che integrino l'analisi costi-benefici e le proposte di massima di procedure tecniche, al fine di aiutare il comitato ad adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 312, paragrafo 1, e dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. È opportuno che l'Unione chieda ai propri TSO di trasmettere tali informazioni aggiuntive entro 5 mesi dalla data della richiesta.

- (10) Il comitato è chiamato ad adottare quanto prima la raccomandazione a ciascuna parte con cui invita a trasmettere ai rispettivi TSO dell'energia elettrica la richiesta di mettere a punto le procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica. Il comitato è chiamato ad adottare la raccomandazione nella prossima riunione o mediante procedura scritta, a seconda dell'opzione che si presenta prima, una volta che ciascuna parte avrà espletato le procedure interne.
- (11) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato, poiché la raccomandazione sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto o sulle modalità di attuazione dell'*acquis* dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione³,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato specializzato per l'energia si basa sul progetto di atto del comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

³ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).